

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Nicola La Mantia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. *omissis*/2017 R.G. promossa da:

MUTUATARIO

ATTORE

CONTRO

BANCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 10.7.2018, che qui si intendono richiamate.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione notificato via PEC in data 12.4.2017 MUTUATARIO ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la BANCA, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Dichiarare, in via accertativa, che il contratto di mutuo del 28.4.2006, oggetto del presente giudizio, è usurario poiché al momento della sua pattuizione sono stati convenuti interessi che hanno determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento; ciò per i motivi di cui in narrativa, nonché per quanto relazionato nell'elaborato econometrico dello studio omissis del 7.04.2016, (da intendersi parte integrante del presente atto).*

Qualora venga rilevata usura "ab origine" nel contratto di mutuo, dichiarare, in via accertativa, che, per effetto ed applicazione dell'art.1815, secondo co., cc: il contratto di mutuo del 28.04.2006 debba ritenersi a titolo gratuito; conseguentemente ricontabilizzare le somme pagate, rimodulare il piano di ammortamento con obbligo restitutorio, a carico del mutuatario, del solo capitale, ritenendo il mutuante obbligato alla restituzione, in favore del MUTUATARIO, degli importi già riscossi a titolo di interessi, spese e competenze (non dovuti).

Comunque accertare che l'Istituto di Credito, nel rapporto bancario in questione, abbia agito in spregio alla L. 108/96, perpetrando il reato di usura e conseguentemente trasmettere, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.

In subordine: dichiarare, in via accertativa, nella non temuta ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni di nullità dell'atto di mutuo del 28.04.2006 per praticata usura, che il predetto mutuo è contrario al disposto di cui all'art. 117, 6° co., TUB, per quanto argomentato infra e

nella perizia econometrica del 7.04.2016; conseguentemente, in via accertativa, rimodulare il piano di ammortamento, sostituendo al tasso corrispettivo previsto nel contratto di mutuo in oggetto il tasso sostitutivo previsto dal 7° co, del medesimo art. 117 TUB. In ulteriore subordinazione: dichiarare, in via accertativa, per quanto argomentato in narrativa, la nullità, per indeterminatezza, delle clausole del contratto di mutuo del 28.04.2006 ai sensi dell'art. 1419 c.c., verificando la discrasia tra i tassi convenuti e i tassi applicati, l'indeterminatezza del tasso contrattualmente convenuto (difforme da quello effettivamente applicato nel piano di ammortamento per il calcolo della rata) e la presenza di anatocismo nel piano di ammortamento (violazione del principio dell'equivalenza dei tassi); conseguentemente ricalcolare il piano di ammortamento del contratto con applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284 del c.c. Con il favore di spese e compensi di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo, ciò ai sensi dell'art. 93 c.p.c."

A fondamento delle domande l'attore ha esposto che:

- a.- in data 28.4.2006 aveva stipulato con la BANCA un contratto di mutuo fondiario ipotecario di € 150.000,00, da restituirsi in n. 240 rate mensili posticipate a tasso variabile nominale annuo del 5,150%, con interessi di mora pari al tasso soglia e l'applicazione di una penale dell'1% per il caso di estinzione anticipata; il contratto aveva previsto varie spese ed un ISC del 5,270%;
- b.- l'azione esercitata nella specie sarebbe di mero accertamento nella quale sarebbe a carico della BANCA l'onere probatorio della propria pretesa creditoria;
- c.- ciò posto, da una propria perizia econometrica, era emerso che l'ISC dichiarato in contratto era inferiore a quello effettivo, con conseguente necessaria sostituzione del tasso corrispettivo con quello previsto dall'art. 117, VII comma, TUB;
- d.- inoltre era risultata l'applicazione di un tasso usurario nell'ipotesi dell'erogazione di tutto il capitale alla prima rata e di un ritardo di 29 giorni nel pagamento;
- e.- il tasso contrattualizzato non corrispondeva a quello effettivamente applicato ed era ancorato ad indici incerti, quali l'Euribor;
- f.- non si poteva tralasciare nemmeno l'impatto della penale per estinzione anticipata sul tasso effettivo globale;
- g.- ha concluso l'attore sostenendo che il sistema di ammortamento prescelto, "*alla francese*", determinava la capitalizzazione trimestrale di interessi e comportava la violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c..

Ritualmente notificato l'atto di citazione, si è costituita la BANCA per contestare le avverse domande e per chiederne il rigetto con vittoria di spese e compensi.

Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita la documentazione prodotta dalle parti e sono stati concessi i termini previsti dall'art.183, c. VI, cpc.

Quindi, rigettate le richieste avanzate dall'attore, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione e decisione ai sensi dell'art.281 *sexies* cpc.

Tanto esposto osserva questo Giudice come le domande proposte dall'attore siano infondate e vadano rigettate.

Preliminarmente appare opportuno premettere che l'attore, in data 28.4.2006, ha sottoscritto con la BANCA convenuta un contratto di mutuo fondiario che prevedeva l'erogazione della somma di €150.000,00 da restituire in 240 rate posticipate a tasso variabile.

Il tasso degli interessi corrispettivi era pari ad un tasso di interesse annuo nominale del 5,150%; il taro di mora, invece, "*verrà stabilito trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre, dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno), in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà,*

per le operazioni appartenenti alla categoria Mutui praticato dalle banche e dagli intermediari iscritti negli elenchi tenuti ... attualmente pari al 7,710%"; il contratto prevedeva anche l'applicazione di una penale pari al 1,00% sulla quota di capitale oltre ad euro 50,00 quali diritti di conteggio estinzione, qualora il mutuatario avesse deciso di estinguere anticipatamente il mutuo, oltre spese di istruttoria e spese di assicurazione; il contratto, infine, indicava un ISC pari al 5,270%.

Così individuati i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti è possibile procedere all'esame delle deduzioni articolate dall'attrice.

VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIUSURA

Quanto alla eccepita violazione della normativa di cui alla L.108/96 è opportuno precisare che ai fini della accertamento del superamento del tasso soglia **non è corretto procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.**

L'orientamento che include gli interessi moratori nelle soglie d'usura (per tutti Cass. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è "*plausibile l'assunto*" che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia) si fonda prevalentemente sulla affermata esistenza di un "*principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione*" e sulla circostanza che "*il ritardo colpevole [...] non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge*" (così la Cassazione nelle decisioni da ultimo citate).

Ed invero la questione della cumulabilità degli interessi moratori a quelli corrispettivi ai fini della verifica dell'usurarietà o meno del contratto di mutuo intercorrente tra l'Istituto di credito ed il cliente è stata esaminata dalla giurisprudenza di merito, la quale in via maggioritaria si è espressa nel senso di vietare tale cumulo ai fini di siffatta valutazione.

Secondo il Tribunale di Roma (ord. 16.9.2014 n. 41860) la differenza "*ontologica*" tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi costituisce un elemento ostativo all'applicazione della regola del cumulo.

In particolare gli interessi moratori rientrerebbero tra "*[...] quelle prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro adempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di moral suasion ...*» finalizzata al regolare adempimento da parte del debitore.

Così ancora, la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuno delle due categorie di interessi senza sommatoria tra loro (si veda Trib. Ivrea, sentenza n. 152/2016 del 26.2.2016).

Ciò posto, se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, pattuiti in misura percentualmente maggiore rispetto ai corrispettivi, l'eventuale nullità colpisce unicamente la relativa clausola senza involgere anche l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia (Trib. Milano 28.1.2014, 22.5.2014 e 8.3.2016; Trib. Lecce 25.9.2015; Trib. Reggio Emilia 25.2.2015; Trib. Chieti 23.4.2015; Trib. Trani 10.3.2014; Trib. Napoli 28.1.2014 e 15.9.2014; Trib. Venezia 15.10.2014; Trib. Pescara 30.4.2015; Trib. Taranto 17.10.2014; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Ferrara 16.12.2015; Trib. Bologna 24.2.2016; Trib. Ivrea 26.2.2016; Trib. Padova 27.4.2016; Trib. Napoli 20.6.2016; Trib. Agrigento 20.6.2016; v. anche Tribunale di Napoli nord, sentenza n. 939 del 20 giugno 2016 secondo cui: "*Addizionare il tasso moratorio al tasso corrispettivo e sottoporre al vaglio del superamento del tasso soglia il*

dato derivante dalla somma aritmetica dei tassi significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie come sopra richiamate che restano autonome l'una dall'altra - almeno con riferimento al profilo del rispetto del tasso soglia - e solo occasionalmente interdipendenti atteso che "in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale... irrilevante ai fini dello scrutinio sull'usura è la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un "non tasso" od un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili alla parte mutuataria").

A tale ultimo proposito, questo Tribunale ha, in più occasione, aderito a quanto previsto dalla Banca d'Italia (v. Comunicazione del 3.7.2013 secondo cui: "*In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo*").

Non si tratta di applicare circolari amministrative, anziché la legge ma di prendere definitivamente coscienza che, rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul TEGM dei mutui, significa ancora una volta confondere grandezze disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all'entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall'entità del finanziamento, essendo legati invece all'entità dell'inadempimento (Tribunale Cremona, ordinanza del 9 gennaio 2015).

In definitiva, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti (in questi sensi anche Trib. Verona 30.4.2014; Trib. Padova 23.9.2014; Trib. Pescara 20.10.2015; Trib. Lanciano 14.3.2016).

Venendo al caso di specie occorre sottolineare che, escluso il cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori previsti nei contratti oggetto di causa, non si ravvisa alcun superamento del tasso soglia sia con riferimento agli uni che agli altri.

Né, del resto, può essere presa in considerazione - siccome prospettato da parte attrice la penale contrattualmente prevista per il caso di anticipata estinzione del rapporto.

Ed invero, siccome rilevato da recente giurisprudenza, "*L'interesse moratorio (amplius ogni onere eventuale) entra dunque nel calcolo del TEG solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata (o le diverse condizioni di contratto, cui era subordinata la sua applicabilità).*

Segue a contrario l'irrilevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di costo, bensì collegate all'erogazione del credito, ma:

a) meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi. Ad es. l'interesse di mora è potenzialmente usurario, ma inapplicabile perché il debitore non ha mai ritardato;

b) del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito

verificarsi. Ad es. il ritardo nell'adempimento protratto per "n" rate di mutuo determinerebbe il superamento della soglia, ma non s'è verificato, né potrà verificarsi sconfinando perché la banca ha risolto per inadempimento il contratto prima della ennesima rata. Ancora, la penale di estinzione anticipata potrebbe risultare usuraria se applicata a brevissima distanza dall'erogazione di credito, ma il cliente non è receduto, preferendo conservare la disponibilità del credito ed eseguire il piano di rimborso.... Coerentemente col generale criterio di riparto della prova ex art. 2697 c.c., è dunque onere del cliente dimostrare che il concreto svolgimento del rapporto, per aver determinato l'applicabilità di interessi moratori (penali, spese per inadempimento ecc.) o per altra causa, ha invece avviato il contratto sul sentiero dell'usura" (v. Trib. Torino, sent. 27.4.2016, in IlCaso.it).

Ne deriva che, nella specie, non può tenersi conto della penale per anticipata estinzione, poiché non risulta che il mutuatario si sia avvalso della facoltà di estinguere anticipatamente i rapporti.

TASSO EURIBOR

Per quanto concerne l'applicazione di interessi asseritamente incerti va evidenziato come il contratto di finanziamento, pattuito a tasso variabile, preveda espressamente il tasso di interesse applicato alla data di accensione e colleghi le successive variazioni al tasso Euribor 6 mesi 360 (v. contratto di mutuo prodotto in atti).

Trattasi, quindi, di rapporto nel quale il tasso di interesse è stato determinato in maniera precisa e risulta, inoltre, assolutamente determinabile con riguardo al successivo svolgimento in quanto ancorato ad un dato oggettivo (l'Euribor) e non rimesso alla discrezionalità della BANCA.

La circostanza che la precisa individuazione del tasso variabile nel corso del rapporto possa, in ipotesi, non risultare agevole, richiedendo l'uso di formule tecniche di matematica finanziaria, non interferisce con la determinabilità oggettiva del tasso di interesse.

NULLITA' DEL CONTRATTO PER INDICAZIONE DI UN TAEG/ISC DIVERSO DA QUELLO CONCRETAMENTE APPLICATO

Anche tale lagnanza risulta infondata.

Ed invero, siccome affermato in una recente pronuncia di merito, "*L'omessa specificazione nel contratto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, giacché non richiamato dall'art.3, sezione III; rilevato, infatti, che proprio la collocazione sistematica dell'ISC nell'art.9, sezione II, concernente l'informazione e la pubblicità precontrattuale, e non nell'art.3, sezione III, disciplinante la forma e il contenuto minimo dei contratti bancari, induce a ritenere che contrariamente a quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale sent. 7779/15; Trib. Cagliari decreto 5395/16) l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel contratto siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentano al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento*" (v. Trib. Salerno, ord. 05.06.2017, GE Brancaccio).

ANATOCISMO

In ordine alla dedotta violazione dell'art.1283 cc conseguente alla determinazione degli interessi secondo il metodo di calcolo c.d. alla francese si osserva che con l'espressione "*piano di ammortamento alla francese*" (ovvero "*a rata costante*") dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso; tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità) [cfr. Tribunale di Milano, sez. VI, sentenza del 5 maggio 2014].

La giurisprudenza di merito oramai pressoché unanime reputa **legittima una tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento "*alla francese*" la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1 194 cc.** (cfr. Trib. Mantova 11.3.2014; Trib. Siena 11.7.2014; Trib. Pescara 10.4.2014 ; Trib. Milano 5.5.2014; Trib. Ferrara 5.12.2013; Trib. Lecce 16.9.2014).

Le censure mosse da parte attrice appaiono, quindi, destituite di fondamento alcuno.

E' assolutamente evidente che in tale contesto una eventuale c.t.u. contabile si appalesa del tutto inammissibile, avendo carattere esclusivamente esplorativo, così come la richiesta, ex art.210 cpc, di ordinare alla banca la produzione del piano di ammortamento aggiornato, adempimento, questo, al quale la banca ha provveduto spontaneamente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte da Sacchetti Rocco.

Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della banca convenuta liquidate in euro 7.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA. Sentenza resa ex Articolo 281 *sexies* cpc.

Così deciso in data 10/07/2018 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.

Il Giudice

Dott. Nicola La Mantia